

TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA

II Sez. Civile

PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE RG. 111-1/2023

Integrazione al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
a seguito di osservazioni del creditore

Per: il sig. [REDACTED] re [REDACTED]
[REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Calcagno (Cod. Fisc. CLCTI86L09E791O - p.e.c. vitocalcagno.legal@pec.it), ed elett.te domiciliato presso il suo studio sito in Napoli in Via Posillipo n. 56/85, giusta procura allegata al presente atto,

PREMESSO

- **che** il sig. [REDACTED] trovandosi nelle condizioni previste dal D.Lgs. n. 14/2019, come modificato dal D.Lgs. 147/2020, non ricorrendo cause ostative ex art. 69 D.Lgs. n. 14/2019, con istanza del 10.03.2023 ha adito, per il tramite del sottoscritto procuratore, l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di NOLA, al fine di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (**doc. 1 - istanza nomina**);
 - **che** successivamente alla presentazione dell'istanza veniva nominato dal suindicato OCC il dott. Pasquale Errichiello quale professionista incaricato per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli Organismi di Composizione della Crisi nell'ambito della procedura di Ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 e seguenti del D.Lgs. 14/2019;
 - **che** della suddetta nomina il dott. Pasquale Errichiello provvedeva tempestivamente a darne notizia all'agente per la riscossione, agli uffici fiscali ed agli enti locali, chiedendo ai medesimi di comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti con indicazione dettagliata dei creditori, importi, sanzioni, aggio ecc. (**doc. 2 - comunicazione creditori**);
 - **che** veniva altresì trasmessa dal predetto professionista a tutti i creditori indicati dal deducente una richiesta di precisazione del credito (**doc. 3 - richiesta precisazione del credito**);
- [REDACTED]

- **che** l'istante provvedeva a trasmettere tempestivamente al nominato professionista tutta la documentazione richiesta e necessaria per l'accesso alla procedura indicata in epigrafe;
- **che** pertanto il sig. [REDACTED], a mezzo del sottoscritto procuratore, ha depositato un Ricorso ex Art. 67 D.Lgs. 14/2019 per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, corredato ddi idonea documentazione e della relazione particolareggiata dell'OCC;
- **che** veniva così avviata la procedura de qua recante R.G. n. 111-1/2023 innanzi all'intestato Tribunale;
- **che** in data 10.07.2023 il Giudice dott.ssa Rosa Napolitano emanava il decreto di apertura del procedimento di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 CC.II., concedendo un termine ai credito per la presentazione di eventuali osservazioni;
- **che** [REDACTED] S.p.A. (in seguito anche [REDACTED] SPA, quale cessionaria del credito prima vantato da [REDACTED] SRL), a mezzo del proprio procuratore, ha trasmesso all'OCC una precisazione del proprio credito vantato nei confronti del deducente (recante un errore materiale e successivamente corretto) oltre ad altri documenti (**doc. 29 – doc. [REDACTED] S.p.A.**) nonché delle osservazioni al piano in cui veniva precisato correttamente il credito (**doc. 30 – osservazioni al piano**).
- **che** in particolare il predetto creditore (in forza del contratto di mutuo stipulato [REDACTED] a [REDACTED] dell'importo originario di Euro 85.869,75) ha precisato il seguente credito complessivo di € 109.396,33 di cui:
 - * € 11.227,28 in privilegio ipotecario per spese di procedura sostenute nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Nolae recante R.G. n. 162/2017;
 - * € 71.138,96, per capitale residuo, rate scadute e non pagata, oltre interessi di mora (di cui capitale insoluto di € 54.001,50);
 - * € 27.030,09 in applicazione di interessi al pagamento rateale del piano formulato dal deducente;
- **che** a seguito delle suesposte uniche osservazioni pervenute all'OCC, il deducente propone la seguente integrazione del piano.

Di seguito è illustrato il nuovo Piano integrato a seguito delle osservazioni rtasmesse da [REDACTED] S.p.A. (cessionaria del credito prima vantato da [REDACTED] SRL).

CAPITOLO I

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Ricorrono tutti i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 2 e all'art. 69, co. 1 e 2, del D.Lgs 14/2019, in quanto il deducente:

- risulta ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 14/2019 in uno stato di “**crisi**” ossia: *“lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”*;
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 14/2019 si trova in una situazione di “**insolvenza**” ossia: *“lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”*;
- si trova in una situazione da “**sovraindebitamento**”, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 14/2019, ovvero: *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*;
- risulta qualificabile come “**consumatore**” ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del D.lgs. n. 14/2019 che definisce consumatore: *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”*;
- ai sensi dell'art. 69 commi 1 e 2 D. Lgs. n. 14/2019 non ha beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda o non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- ha fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- non ha mai beneficiato dell'esdebitazione.

CAPITOLO II

CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E

DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI

Si procederà ad esporre le cause che hanno condotto l'istante alla sua attuale situazione di crisi.

- **Sulla perdita del posto di lavoro e sul contratto di mutuo ipotecario**

Il sig. [REDACTED] ha contratto un mutuo ipotecario con Banca [REDACTED] [REDACTED] per l'importo di € 85.869,75 per la durata di 20 anni (**doc. 4 - contratto di mutuo**).

Tale posizione di credito oggi è nella titolarità di [REDACTED] S.p.A.

A garanzia del capitale mutuato veniva iscritta ipoteca volontaria sull'unico immobile di proprietà dell'istante sito [REDACTED] [REDACTED] riportato al catasto [REDACTED]

fabbricati del comune di [REDACTED]

Al momento della stipula del contratto di mutuo l'istante era regolarmente inquadrato alle dipendenze della società [REDACTED] s.r.l. (**doc. 5 – estratto conto previdenziale**) presso la quale ha lavorato "a tempo pieno" dal giugno del 1998 fino alla fine dell'anno 2014. Nel primo semestre dell'anno 2015 invece, a causa di una crisi aziendale, le ore di lavoro dell'istante presso la predetta azienda si sono drasticamente ridotte, con conseguente calo della retribuzione mensile, fino ad arrivare al suo licenziamento prima della fine dell'anno 2015.

Da questo preciso evento, stante la mancanza di un reddito stabile, nonché l'aumento dell'importo delle rate (trattandosi di un mutuo a tasso variabile) il sig. [REDACTED] coniugato con la [REDACTED]

[REDACTED] a comunque continuato con enormi sacrifici a corrispondere, seppur parzialmente, le rate di mutuo, anche contando dell'aiuto dei propri cari.

Nonostante gli sforzi, però, il medesimo aveva accumulato, nella totalità un ritardo di pagamento di 10 rate, che hanno condotto il predetto creditore a notificare, nel febbraio 2017, un atto di precetto dell'importo di € 53.143,04 (**doc. 6 – atto di precetto**) e successivamente ad avviare nei suoi confronti una procedura esecutiva immobiliare, attualmente penente innanzi al Tribunale di Nola e recante R.G. n. 162/2017 – G.E. dott.ssa Lorella Triglione - afferente l'immobile suindicato (**doc. 7 – atto di pignoramento**).

In questo preciso periodo storico, infatti, il sig. [REDACTED] non aveva un lavoro stabile riuscendo il medesimo a prestare qualche sporadica attività lavorativa come lavoratore agricolo.

Anche nell'ambito della suddetta procedura esecutiva il sig. [REDACTED] ha provato in tutti i modi di far fronte al pagamento delle somme di cui al contratto di mutuo del 2 [REDACTED] mediante una richiesta di rinegoziazione del mutuo ex art. 41 bis L. n. 157/2019, modificata dall'art. 40 ter comma primo L. n. 69/2021, la quale però, come meglio si preciserà in seguito, non ha sortito esito positivo.

• Sui contratti di finanziamento

Oltre alla posizione suindicata il sig. [REDACTED] aveva in essere due contratti di finanziamento, stipulati con [REDACTED] s.r.l., uno di importo esiguo di circa € 1.500,00 e l'altro più corposo di circa € 45.000.

Per la riduzione delle ore di lavoro, e quindi per la presenza delle difficoltà economiche su menzionate, le rate afferenti tali finanziamenti sono state regolarmente onorate fino al mese di agosto 2015, come risulta dalla visura CR (pag. 85 **doc. 8 – visura CR**).

Con le esigue somme a disposizione, dovendo infatti scegliere quale debito onorare, il deducente ha concentrato i suoi sforzi per far fronte al pagamento del mutuo ipotecario, al fine di non rischiare un pignoramento immobiliare, trascinando in un potenziale incubo l'intero nucleo familiare.

Ciò nonostante, il sig. [REDACTED] si è sempre prodigato nell'offrire pagamenti anche parziali per tali due posizioni debitorie, di volta in volta concordati col creditore di turno, essendo stato il credito oggetto di diverse cessioni.

In particolare, come risulta anche dalla visura CR, i crediti derivanti dai predetti contratti di finanziamento inizialmente stipulati con [REDACTED] s.r.l. sono stati poi ceduti ad [REDACTED] S.p.A., e successivamente ancora a [REDACTED] S.p.A., fino ad arrivare, all'attualità, nelle mani di [REDACTED] S.p.A. (**doc. 9 – lettera cessione credito [REDACTED]**)

In particolare, nonostante le problematiche su prospettate, il sig. [REDACTED] ha sempre provveduto al pagamento, con tanti sacrifici, delle posizioni suddette. Dal 2017 infatti con [REDACTED] ha provveduto al pagamento di vari piani di rientro, sia con cambiali che con bolletti postali (**doc. 10 – pagamenti [REDACTED]**)

Con [REDACTED] S.p.A. il sig. Esposito ha anche raggiunto, in data 29.03.2022, un accordo transattivo a saldo e stralcio per la posizione più esigua, recante n. 6079131, dell'importo di € 854,69, mediante il pagamento della somma complessiva di € 640,00 con otto rate mensili di € 80,00 ciascuna, a partire dal 31.03.2022 fino al 31.10.2022. Tale accordo è stato correttamente onorato (**doc. 11 – accordo [REDACTED] posizione di importo minore con pagamento bollettini**).

Il deducente inoltre aveva convenuto un piano rateale per il pagamento della posizione più corposa recante n. 6044413 (**doc. 11.1 – accordo [REDACTED] posizione maggiore con bollettini**). I pagamenti di tale posizione sono stati interrotti in vista della proposizione del presente piano. Tale ultima posizione, come già accennato, è stata poi ceduta ad [REDACTED] S.p.A. (doc. 9).

- **Sulla separazione col coniuge e sul mantenimento dei figli**

La crisi economica e lavorativa su menzionata ha poi avuto delle ripercussioni pesanti anche nell'ambiente familiare. Infatti in data 21.06.2017 il sig. [REDACTED] hanno sottoscritto un accordo di negoziazione assistita al fine di addivenire ad una separazione personale consensuale, autorizzata con provvedimento reso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola in data 17.07.2017 nel procedimento civile n. 118/2017 (**doc. 12 – accordo separazione negoziazione assistita**).

Dalla lettura dell'accordo autorizzato si evince che l'istante è tenuto al mantenimento dei suoi due figli per l'importo complessivo di € 400,00 mensili.

Tale somma, ad oggi, è sempre stata corrisposta.

* * * * *

La perdita del posto di lavoro unitamente alla somma da corrispondere mensilmente per il mantenimento dei suoi due figli ha inciso profondamente sulla vita finanziaria del deducente.

Il sig. [REDACTED] ha sempre provato a lavorare in ogni settore in cui gli si offrisse lavoro, anche se non dotato di specifiche capacità professionali, al fine di non sottrarsi a nessuna delle obbligazioni assunte. La ricerca di un lavoro stabile infatti ha sempre avuto esito negativo a causa della sua non giovanissima età ed il periodo storico di crisi che ha caratterizzato il nostro paese.

Attualmente il sig. [REDACTED] è dipendente presso la società [REDACTED] con sede in [REDACTED] con mansioni di conduttore caldaie per il reparto manutenzione, e percepisce un reddito di circa € 1.350,00 mensili per 13 mensilità (**doc. 13 – buste paga**).

Tale reddito mensile, in mancanza di giacenze ageduate sul conto corrente, è inidoneo a far fronte al pagamento dell'intera posizione debitoria in seguito indicata, stante la richiesta del creditore ipotecario dell'intero credito vantato, la pendenza della procedura esecutiva immobiliare suindicata, e le richieste di rientro di [REDACTED] S.p.A.

CAPITOLO III

SITUAZIONE DEBITORIA

Sussistono al momento le seguenti posizioni debitorie.

1. Debito con [REDACTED] S.p.A., (codice fiscale, numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma e Partita Iva [REDACTED] con Sede Legale e Direzione Generale in [REDACTED] per l'importo di Euro € 109.396,33 (come da osservazioni al piano notificate all'OCC, comprensivo degli interessi richiesti in conseguenza del pagamento rateale delle somme del piano), e derivante dal mutuo ipotecario contratto con Banca [REDACTED] S.p.A. il 22.11.2007 per l'importo di € 85.869,75 per la durata di 20 anni, con tasso variabile ed una rata iniziale di € 539,59.

2. Debito nei confronti di [REDACTED] S.p.A., con sede in [REDACTED] [REDACTED] REA e CCIAA Venezia [REDACTED] codice fiscale e partita iva [REDACTED], per la somma di € 46.037,35, come da precisazione del credito pervenuta all'OCC (**doc. 14 – precisazione del credito**).

3. Debito con Agenzia delle Entrate – Riscossione, per un totale di € 4.201,23 (**doc. 15 – debito ADER**).

4. Debito con [REDACTED] SPA per un totale di € 500,15 (**doc. 16 – debito**).

5. OCC: € 6.230,00

6. Avv. Vito Calcagno: € 5.384,00, come da parametri forensi applicati.

* * * * *

I dati della situazione debitoria, sopra elencati, sono meglio riassunti nel seguente prospetto:

CREDITORI	IMPORTI
[REDACTED] S.p.A.	€ 109.396,33
[REDACTED] S.p.A.	€ 46.037,35
Agenzia delle Entrate – Riscossione	€ 4.201,23
[REDACTED] SPA	€ 500,15
OCC	6.230,00
Avv. Vito Calcagno	€ 5.384,00
TOTALE	€ 171.749,06

CAPITOLO IV

SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE

Facendo seguito alla descrizione delle cause dell'indebitamento, si precisa ulteriormente che l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte dal deducente è reale e dimostrata dai fatti:

a) L'istante è legalmente separato dalla [REDACTED] [REDACTED] così come da provvedimento reso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola in data 17.07.2017 nel procedimento civile n. 118/2017 (doc. 12).

Dal matrimonio, contratto nel 1997, sono nati due figli:

- [REDACTED]
- [REDACTED]

Entrambi i figli vivono con la madre, ed il ricorrente è tenuto al versamento della somma totale di € 400,00 mensili a titolo di mantenimento dei medesimi.

b) Elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore:

Tassa circolazione	€ 20,00
Assicurazione	€ 50,00
Acqua	€ 20,00
Energia elettrica	€ 70,00

Gas	€	30,00
Diesel	€	70,00
Mantenimento Figlie	€	400,00
Spesa alimentare	€	180,00
Telefono	€	10,00
Spese impreviste per se e figli non ricoperte dal mantenimento	€	100,00
TOTALE SPESE MENSILI	€	950,00

Le spese strettamente necessarie ammontano quindi ad € **950,00 mensili**. Si precisa che pesa tantissimo nell'economia dell'istante l'assegno di mantenimento da versare in favore dei figli.

c) Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni

A fronte delle spese mensili di cui al punto precedente, il sig. [REDACTED] percepisce una retribuzione netta mensile di € **1.350,00**.

In relazione alla dichiarazione dei redditi si rileva che la stessa è stata:

- € 23.135,00 anno 2020 (**doc. 17.1**)
- € 32.144,00 anno 2021 (**doc. 17.2**)
- € 31.138,00 anno 2022 (**doc. 17.3**)

d) Elenco di tutti i beni del debitore

1) Beni immobili

Appartamento ubicato a [REDACTED]

Il predetto immobile è oggetto della procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Nola e recante R.G. n. 162/2017, G.E. dott.ssa Lorella Triglione.

Al prossimo esperimento di vendita il bene avrà un prezzo base di € 60.000,00 con la possibilità di presentare un'offerta ex art. 571 c.p.c. di € 45.000,00 (**doc. 18 – nuova ordinanza di vendita**).

2) Beni mobili

Il deducente è proprietario dell'auto tipo Peugeot 307 targata [REDACTED] immatricolata nel [REDACTED] quindi con un valore di mercato approssimativo di € 1.000,00.

3) Rapporti bancari

Attualmente il deducente è intestatario del conto corrente n. [REDACTED] acceso presso Banca [REDACTED] S.p.A., con una giacenza media per l'anno 2022 di € 1.203,64 (**doc. 19 – giacenza media**).

CAPITOLO V

PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati, sulla base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per tipologia di credito (in prededuzione, privilegiati e chirografari), mediante il pagamento degli stessi in ordine e tempistiche diverse.

La situazione debitoria complessiva, evidenziata nella tabella riportata al capitolo III è di € 171.749,06.

Nella tabella seguente, invece, verrà specificato l'ordine di soddisfazione dei creditori, nonché la somma offerta e la relativa percentuale di soddisfo del credito di volta in volta spettante.

CREDITORI E VALORE CREDITO			IPOTESI PIANO DEL CONSUMATORE		
Grado di Privilegio	Creditore	Valore Credito	% soddisfazione	Valore debito soddisfatto	% Stralcio
Privilegio ex art. 2752 c. 3	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	€ 4.201,23	100%	€ 4.201,23	0%
Privilegio ex art. 2752 c. 3	██████████ SPA	€ 500,15	100%	€ 500,15	0%
Ipotecario	██████████ PA ex ██████████	€ 45.000,00	100%	€ 45.000,00	0%
Chirografario	██████████ SPA ex ██████████	€ 64.396,33	10%	€ 6.439,63	-90%
Chirografario	██████████ SPA	€ 46.037,35	10%	€ 4.603,74	-90%
O.C.C.	Compenso	€ 6.230,00	100%	€ 6.230,00	0%
Avv. Vito Calcagno	Compenso	€ 5.384,00	100%	€ 5.384,00	0%
	TOTALE	€ 171.749,06	42,13%	€ 72.358,75	-58%

CAPITOLO VI

MODALITA' DI PAGAMENTO – PIANO RATEALE

La somma che il deducente propone quindi di pagare, alla luce delle sue possibilità economiche, è di € 72.358,75 di cui:

- € 11.614,00 per spese procedura avvocato e OCC;
- € 49.701,38 per credito ipotecario e privilegiato;
- € 11.043,37 per crediti chirografari (rispetto ad € 5.418,04 previsti nel precedente piano).

La proposta prevede il pagamento delle suddette percentuali secondo un piano di rientro rateale che tiene conto delle effettive capacità reddituali dell'istante e delle spese necessarie al proprio sostentamento dignitoso.

Il primo anno sarà destinato al pagamento dei creditori in prededuzione mentre il pagamento dei creditori ipotecari e privilegiati avverrà a partire dalla tredicesima mensilità.

L'ultima parte del piano sarà invece dedicata al pagamento del credito chirografario, con uno stralcio pari al 90 % dello stesso.

Si anticipa, in quanto meglio specificato nei prossimi capitoli, che al creditore ipotecario Banca [redacted] S.p.A. è stato riconosciuto l'importo di € 45.000,00 in ipotecario con soddisfazione al 100% (considerato quanto si dirà in seguito). La restante parte, non essendo recuperabile, è stata declassata a credito chirografario, con soddisfazione nella misura del 10% pari ad € 6.439,63, tenuto conto delle capacità reddituali del debitore.

Tali importi sono giustificati anche sulla base di quanto si dirà in seguito.

Poiché le entrate mensili fisse del deducente, all'attualità, ammontano a circa € 1.350,00 e la somma di cui il medesimo necessita per le proprie esigenze familiari è approssimativamente di € 950,00 al mese, è ragionevole destinare la somma mensile di € 450,00 per soddisfare tutti i creditori, secondo l'ordine che segue e con le suindicate percentuali di soddisfazione.

PROSPETTO MODALITA' DI PAGAMENTO				
PRIVILEGIO				
Prededuzione	AVV. CALCAGNO	OCC		N. rate
	€ 208,61	€ 241,39		1-13
	€ 20,20			14
	€ 44,39			15-72
	€ 77,25			73
		€ 276,55		130
		€ 91,41		131-160
		€ 73,08		161
Totale	€ 5.384,00	€ 6.230,00		
PRIVILEGIO				
	ADER	SPA		N. rate
		€ 429,80		14
	€ 34,63		€ 370,98	15-72
		€ 70,35	€ 302,40	73
	€ 38,42		€ 411,58	74-129
	€ 41,17		€ 132,28	130
Totale	€ 4.201,23	€ 500,15	€ 45.000,00	
CHIROGRAFARIO				
		IL SPA		N. rate
		€ 149,49	€ 209,10	131-160
		€ 119,03	€ 166,63	161
Totale		€ 4.603,73	€ 6.439,63	

CAPITOLO VII

CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Il deducente, consapevole della grave situazione di sovraindebitamento in cui versa, ritiene che il Piano proposto sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i creditori ed al contempo salvare la propria abitazione.

Si ritiene al contempo che il piano sia non solo conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, ma che rispetti a pieno gli intenti del legislatore in considerazione di quanto in seguito riportato.

* FINALITA' DELLA NORMATIVA E TUTELA DEL CONSUMATORE

I fini stabiliti già con l'emanazione della L. 3/2012 (denominata anche **legge antisuicidi**), e successivamente col D.Lgs. 14/2019 (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) sono quelli di offrire una "second chance" a dei soggetti in stato di "**sovraindebitamento**", ossia, come definito dall'art. 6 della L. 3/2012, una "situazione di *perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente*" e dall'art. 2, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 14/2019, "*lo stato di crisi o di insolvenza (come descritti nella parte iniziale del presente atto) del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*".

Già la legge 3/2012, accanto alla mera funzione economico-finanziaria in punto di sanabilità dei debiti dei consumatori, è stata altresì chiamata a svolgere una **funzione più prettamente "sociale"**, in soccorso ai numerosissimi suicidi registrati nel nostro Paese, a causa dell'impossibilità di far fronte ai propri debiti. Il fenomeno non conosceva differenze geografiche: "*al Sud come al Nord, nel 2012 il numero più elevato dei suicidi per motivi economici si registrava nelle regioni del Nord-Est (27 casi con un'incidenza percentuale pari al 30,3%), un'area geografica a maggior frequenza di suicidio tra gli imprenditori a causa della maggiore densità industriale. L'analisi complessiva dell'anno 2013 sottolinea come il fenomeno sia andato uniformandosi a livello territoriale interessando con la stessa forza tutte le aree geografiche. Persino nel Mezzogiorno dove il tasso dei suicidi per crisi economica è sempre stato storicamente più basso rispetto alla media nazionale, vi è stato un allarmante aumento del numero dei suicidi: 13 i casi complessivi dell'anno 2012 a fronte dei 29 del 2013*".

Col nuovo codice della crisi di impresa avviene una revisione della disciplina della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012, al fine di armonizzare e coordinare il fenomeno della crisi delle imprese minori e dell'insolvente civile, con i principi generali che regolano l'insolvenza e la crisi di impresa, semplificando la regolazione del sovraindebitamento e ampliando l'esdebitazione. Ciò nell'auspicio che la nuova normativa incontri il favore degli operatori del settore e soprattutto dei destinatari, a differenza di quanto è successo con la legge n. 3/2012, notoriamente non apprezzata e poco applicata rispetto alle enormi potenzialità che aveva, solo se si confronta con le omologhe leggi degli altri paesi europei.

Sotto il profilo giuridico, per il consumatore l'origine del problema è certamente l'art 2740 c.c., il quale statuisce che *"il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e FUTURI"*.

Se le obbligazioni assunte da un soggetto risultano di molto più elevate rispetto al patrimonio posseduto – ipotesi questa tutt'altro che inverosimile in periodi di forte crisi economica, come quella che stiamo vivendo - il debitore, dovendo continuare a rispondere delle stesse anche con il patrimonio futuro, rimane legato per il resto della sua vita - o per gran parte di essa - alla propria posizione debitoria, cagionando quella che viene definita, dalla dottrina più attenta, **la morte civile del debitore.** Quest'ultimo, infatti, consapevole di dover continuare a rispondere delle obbligazione assunte non avrà interesse a tornare ad essere produttivo poiché verrebbe aggredito nuovamente dai creditori.

In un tale contesto, risultava assolutamente necessario un intervento deciso del legislatore in grado di offrire una **ripartenza**, una nuova possibilità, ai soggetti privati non fallibili.

Tra l'altro la Suprema Corte di Cassazione, con l' **ordinanza n. 27544/2019** ha ritenuto che la L. 3/2012 (che ricordiamo essere stata migliorata dal D.Lgs. 14/2019) è stata introdotta *"...non soltanto su spinta delle istituzioni europee, ma anche al fine di arginare un fenomeno particolarmente risentito all'interno del nostro Paese, ossia il ricorso al mercato dell'usura da parte di imprenditori o consumatori sovraindebitati (cfr. relazione illustrativa alla legge n. 3 del 2012, in cui si annovera, tra le finalità della legge, quella "di evitare inutili collassi economici con la frequente impossibilità di soddisfacimento dei creditori ma, soprattutto, con il ricorso al mercato dell'usura e, quindi, al crimine organizzato")"*.

Tornando alla proposta di piano suindicato, ed in particolare all'importo offerto al creditore ipotecario [redacted] s.r.l., il medesimo potrebbe sicuramente dalla vendita giudiziaria del bene immobile di proprietà del deducente conseguire una soddisfazione parziale del proprio credito (seppur di importo minore) ma in tempi più celeri rispetto al piano proposto, ma è anche vero che in tal modo gli interventi legislativi su menzionati, se si considera solo questo aspetto, non avrebbero ragione di esistere, così come ritenuto dalla stessa Suprema Corte con le sue recenti pronunce.

Gli altri creditori, invece, vedrebbero il recupero del proprio credito, anche parziale, di difficile raggiungimento, anche in considerazione del fatto che l'unico bene del deducente suscettibile di aggressione è l'immobile che in caso di non omologa del piano sarebbe poi venduto all'asta.

E' palese che lo strumento del piano di ristrutturazione dei debiti non sia ben visto dai creditori, ma in tale contesto il deducente si rivolge all'Ecc.mo Tribunale di Nola, al quale sottolinea tutta la sua buona volontà di porre rimedio alla situazione di crisi in cui si è trovato su malgrado coinvolto, al quale cerca di porre rimedio nel miglior modo possibile.

In quest'ottica, il deducente ricorre al piano di ristrutturazione dei debiti con l'intenzione di ripagare tutti i suoi creditori, salvando il suo immobile e dando modo dunque allo strumento invocato di perseguire i fini per cui è stato ideato dal legislatore.

*** SULLA DURATA DEL PIANO**

Sicuramente manca una previsione normativa del limite di durata delle procedure da sovraindebitamento. Sul punto, però, con particolare riferimento al piano del consumatore (oggi sostituito dal piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore), ci vengono in aiuto una serie di recentissime pronunce della giurisprudenza di legittimità, che tendono a chiarire in modo inequivocabile quale sia la strada giusta da percorrere, per dare a tali procedure l'utilità sociale cui sono state inizialmente destinate, oltre che renderle "finalmente" appetibili, aprendo a soluzioni di piani del consumatore di durata pluriennale (anche di 30 anni).

In particolare, la **Corte di Cassazione, Sez. I Civile, con ordinanza n. 27544/2019 (doc. 20 – Ord. Cassazione 27544/2019)**, pubblicata in data 28.10.2019 ha riconfermato il "*... principio più recente di questa Corte per cui, negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore, è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012 ...*

... 7.2. E' noto, poi, che la legge 27 gennaio 2012, n. 3, nell'introdurre, con gli artt. 6 e ss., le procedure di composizione della crisi ... al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure...

7.3. Tuttavia, parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto opportuno colmare in via interpretativa questa lacuna normativa con particolare riferimento al piano del consumatore, istituito che, a differenza dell'accordo di composizione della crisi, determina un'imposizione giudiziale ai creditori, i quali possono soltanto contestare la convenienza del piano: contestazione che, però, non impedisce al giudice di omologare ugualmente il piano medesimo se lo ritenga economicamente conveniente rispetto alla soluzione liquidatoria...

7.3.2 ... rileva, tuttavia, il Collegio che non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata

dei beni del patrimonio del debitore ... Come è noto, infatti, con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore sia perché gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571, comma 2 cod. proc. civ., di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato.

7.3.2.1. Se, pertanto, la ratio dell'applicazione del limite implicito di durata massima è quella di tutelare il creditore, nei casi appena visti non si vede perché non possa derogarsi a tale limite, concedendo l'omologa al piano, anche se di durata ultraquinquennale.

7.3.2.2. Depone in questo senso, del resto, l'ulteriore argomento rappresentato dal fatto che la durata della procedura va computata con riguardo al decreto di omologa, non potendosi ricomprendere la fase esecutiva nell'ambito operativo della legge Pinto ai fini del computo del termine...

...7.3.2.3. Sotto altro profilo, tale soluzione ha il merito di valorizzare il principio ispiratore delle procedure in esame, vale a dire il principio, di origine comunitaria, della cd. second chance, che trova oggi enunciazione positiva nel regolamento europeo sulle procedure di insolvenza (cfr. "considerando" 10 Reg. 848/2015 UE), e mira a garantire una seconda opportunità agli imprenditori o ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento...

*...7.3.2.5. **L'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva dell'ammissione alle procedure in esame, ed in particolare al piano del consumatore, che consideri come elemento dirimente per negare l'omologa la durata ultraquinquennale dello stesso, rischia, dunque, di minare l'effettività dello strumento e mal si concilia con il processo in atto a livello europeo di cambiamento della cultura giuridica a favore della logica del salvataggio e della seconda chance. Né va dimenticato, poi, che la legge n. 3 del 2012 è stata introdotta non soltanto su spinta delle istituzioni europee, ma anche al fine di arginare un fenomeno particolarmente risentito all'interno del nostro Paese, ossia il ricorso al mercato dell'usura da parte di imprenditori o consumatori sovraindebitati (cfr. relazione illustrativa alla legge n. 3 del 2012, in cui si annovera, tra le finalità della legge, quella "di evitare inutili collassi economici con la frequente impossibilità di soddisfacimento dei creditori ma, soprattutto, con il ricorso al mercato dell'usura e, quindi, al crimine organizzato").***

7.4. Quanto fin qui riferito induce, allora, questo Collegio a condividere le argomentazioni esposte, sul punto, dalla già menzionata Cass. n. 17834 del 2019, la quale ha ritenuto possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della legge n. 3 del 2012, una durata superiore al quinquennio....

*...7.4.3. **Ma, per quanto ciò sia, le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di***

pagamenti rateali ultrannuali...Quel che è certo, è che il tribunale non può affermare, se non violando i principi informativi della materia, che un piano del genere di quello indicato non sia, di per sé, omologabile...”.

Ancora, si riportano alcuni passi della sentenza della **Suprema Corte, I Sez. Civ., n. 17834/2019 (doc. 21 – Sentenza Cassazione 17834/2019)**, in cui viene affermato che “... *Contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale di Civitavecchia, non rileva in senso ostativo la previsione dell'art. 8, quarto comma, poiché questa riproduce esattamente - per la parte che interessa gli accordi - l'art. 186-bis, secondo comma. lett. c), legge fall. Ed è risolutivo che l'art. 186- bis citato pur convive, nell'omologo caso del concordato preventivo, con la possibilità di dilazione pluriennale del pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ferma naturalmente la condizione (suddetta) della necessità di assicurare il voto. E' dunque errato affermare che, nella procedura di accordo ex lege n. 3 del 2012, sia precluso al debitore proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario al di là della fattispecie di continuità d'impresa e al di là del termine previsto dalla disposizione sopra citata. Né la diversa conclusione può trovare ostacolo nel fatto che il piano del consumatore invece non prevede la possibilità del voto, atteso che l'asimmetria può essere colmata, infine, in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano ... è eccentrico ipotizzare un divieto (sostanziale) di dilazione del debito in nome della durata ragionevole del processo, finanche esecutivo. Non è dubbio che prevedere un tempo di adempimento molto lungo (nella specie sedici anni) potrebbe incidere sulla procedura di liquidazione del patrimonio ... le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali. Esse non sono cioè decisive, perché il punto resta per intero suscettibile di esser compreso nella **valutazione di convenienza**, notoriamente riservata ai creditori che hanno diritto di voto. Sono difatti i creditori a dover valutare se, in casi simili, una proposta di accordo del tipo di quella indicata, implicante pagamenti dilazionati, sia o meno conveniente a fronte delle possibili alternative di soddisfacimento. **Quel che è certo è che il tribunale non può affermare, se non violando principi informativi della materia, che un accordo del genere di quello indicato di per sé non sia omologabile...”.***

*** SULLA SOMMA OFFERTA AL CREDITORE IPOTECARIO**

L'importo offerto al creditore ipotecario [redacted] S.p.A. di € 45.000, che copre quasi nella sua interezza il capitale residuo dovuto, corrisponde al prezzo base d'asta della prossima vendita giudiziaria ribassato di ¼ ex art. 571 c.p.c., ed afferente il bene immobile di proprietà del deducente.

Infatti alla prossima asta il prezzo base sarà di € 60.000,00 – 25% = 45.000,00 come da ordinanza di vendita (doc. 18). A questo vengono aggiunti € € 6.439,63 quale 10% del credito declassato a chirografario.

Il tutto per un totale di € **51.439,63**.

L'importo offerto non è casuale.

Infatti i principi su menzionati, che mirano a tutelare i consumatori da una situazione da sovraindebitamento, ripagando i creditori anche dopo molti anni, si sposano perfettamente con altri tipi di "interventi" del legislatore finalizzati a porre fine alla posizione debitoria dei medesimi, con maggior sacrificio della posizione dei creditori.

In particolare, proprio in relazione alle procedure esecutive immobiliari, con l'art 41 bis della legge 157/2019 (di conversione del D.L. n. 124/2019) e successivamente modificato con l'articolo 40-ter della legge 69/2021 (di conversione del D.L. 41/2021 - c.d. decreto Sostegni), è stato introdotto lo strumento eccezionale della **rinegoziazione del mutuo ipotecario** a favore del consumatore che abbia visto pignorata la propria prima abitazione, come nel caso del sig. [REDACTED]

La predetta legge 69/2021 concede così la possibilità a persone che stiano perdendo la propria casa in una procedura esecutiva immobiliare, in presenza di alcuni presupposti, nonostante l'iscrizione in Crif, CR, CAI, ecc, di poter rinegoziare il mutuo.

I presupposti sono:

- a) il debitore deve essere un consumatore;
- b) il creditore deve essere una banca, una società per la cartolarizzazione dei crediti o un intermediario finanziario autorizzato;
- c) il credito deve essere ipotecario di primo grado e deve gravare su un immobile che costituisce abitazione principale del debitore ed il debitore abbia rimborsato almeno il 5% della quota capitale;
- d) deve essere pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene, il cui pignoramento sia stato notificato entro il 21 marzo 2021;
- e) l'istanza può essere presentata una sola volta e comunque la richiesta deve essere presentata entro il 31 dicembre 2022;
- f) il credito complessivo, comprensivo di spese di pignoramento e di interessi (interessi contrattuali per le due annate anteriori al pignoramento e per quella in corso al momento del pignoramento e interessi legali per le annate successive), non deve superare i 250.000 euro;
- g) per l'importo offerto;
 - 1) **se l'immobile è già all'asta, deve essere pari al prezzo base dell'asta ridotto del 25%** (ossia il prezzo minimo al quale l'immobile sarebbe aggiudicabile ai sensi dell'art. 571 cpc);
 - 2) se l'immobile è stimato ma non si è ancora tenuta la prima asta è quello di stima (CTU);
 - 3) nel caso in cui il debito residuo sia inferiore al valore dell'immobile, anche con la riduzione del 25%, va offerto l'intero importo del debito residuo comprensivo di spese di pignoramento e di interessi (interessi contrattuali per le due annate anteriori al pignoramento e per quella in corso al momento del pignoramento e interessi legali per le annate successive);
- h) il nuovo mutuo derivante dalla rinegoziazione non deve essere inferiore a 10 anni, né superare i 30 anni o gli ottanta anni di età del debitore.
- i) non deve inoltre trattarsi di immobili di lusso.

Nella procedura esecutiva 162/2017 intentata da [redacted] q. di mandataria d [redacted] G s.r.l., il sig [redacted] ha presentato un'istanza di sospensione della procedura (**doc. 22 – istanza sospensione proc. Es.**), accolta dal giudice dell'esecuzione (**doc. 23 - provv. di sospensione proc. esecutiva**), per la presenza di tutti i presupposti di legge, ed al fine di avviare l'eventuale rinegoziazione del mutuo ipotecario.

Il creditore in un primo momento non ha fornito alcuna risposta alle varie richieste formulate, tanto da costringere il deducente a presentare un esposto alla Banca d'Italia (**doc. 24 – esposto Banca d'Italia**).

Dati i solleciti, successivamente, ha provveduto a rigettare formalmente la richiesta (**doc. 25 – rigetto immotivato richiesta rinegoziazione**). Avvero tale rigetto, del tutto immotivato, il deducente ha evitato di intentare le opportune azioni giudiziarie, avendo il medesimo deciso di avviare la presente procedura per salvare la propria casa.

Nella procedura esecutiva, prima della sospensione, era stata fissata una vendita del bene staggito per il giorno 19.05.2022 con un prezzo base di € 57.796,90 ed offerta minima di € 43.347,68 (**doc. 26 – avviso vendita revocata**). L'importo offerto era stato quindi di € 43.347,68, in linea coi parametri dati dalla predetta legge, e con la simulazione di mutui eseguita in quel momento ne derivava una rata mensile compresa tra € 182 ed € 187, per 300 mensilità (25 anni).

E' chiaro che l'intento del legislatore sia quello di tendere la mano al debitore in difficoltà, e tali intenzioni sono evidenti anche in relazione all'importo da offrire al creditore.

Oggi la predetta somma viene migliorata ed incrementata fino all'importo di € 51.439,63, ma in minor tempo rispetto a quanto permesso dalla legge n. 69/2021.

Infatti la durata del piano è di circa 13 anni, durata ampiamente minore rispetto alla rinegoziazione del mutuo di 25 anni richiesta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare!

Fatta tale debita premessa, chi scrive ritiene dunque giusto offrire al creditore ipotecario l'importo di € 51.439,63 in considerazione dei seguenti aspetti.

- a) L'importo suindicato costituisce un valore già ritenuto giusto dal legislatore ai sensi della lettera d) del comma secondo dell'art. 41 bis l. 157/2019, come successivamente modificato.
- b) Si tratta di un immobile di difficile vendita, essendo il medesimo collocato in una zona periferica ed isolata di una frazione del [redacted] in un contesto familiare in cui sarebbe difficile convivere, come da CTU depositata nella procedura esecutiva.
- c) E' noto che nelle aste giudiziarie gli immobili subiscono diversi ribassi prima di essere aggiudicati. Nel caso *de quo* infatti l'immobile di proprietà del sig [redacted] era stato sovrastimato dal CTU con perizia del 9.11.2018 ben 137.000,00 (**doc. 27 – CTU**). Sono stati espletati già tre esperimenti di vendita (**doc. 28 – precedenti avvisi di vendita**), andati deserti. Il prossimo, il quarto, in considerazione delle caratteristiche del bene, è destinato ad avere la

medesima sorte per cui oggi l'importo offerto è di certo più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

* * * * *

Sulla base di quanto esposto, Voglia la S.V. Ill.ma:

- 1) omologare il piano con sentenza, constatato che il credito vantato dai creditori possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria, in considerazione di tutto quanto suesposto;
- 2) confermare ex art. 70, co. 7, D. Lgs. 14/2019 la sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Nola e recante R.G. n. 162/2017, al fine di non pregiudicare la fattibilità del piano, nonché disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore;
- 3) concedere al deducente il beneficio dell'esdebitazione;
- 4) per l'effetto, dichiarare chiusa la procedura.

Napoli, 4 settembre 2023

I seguenti documenti sono già stati depositati in allegato al ricorso introduttivo:

- doc. 1 – istanza nomina
- doc. 2 – comunicazione creditori
- doc. 3 – richiesta precisazione altri creditori
- doc. 4 - contratto di mutuo
- doc. 5 – estratto conto previdenziale
- doc. 6 – atto di precetto
- doc. 7 – atto di pignoramento
- doc. 8 – visura CR
- doc. 9 – lettera cessione credito
- doc. 10 – pagamenti piani vari di rientro
- doc. 11 – accordo definito e bollettini pagati
- doc. 11.1 – accordo posizione maggiore con bollettini pagati
- doc. 12 – accordo separazione negoziazione assistita
- doc. 13 – buste paga
- doc. 14 – precisazione del credito
- doc. 15 – debito ADER
- doc. 16 – debito
- doc. 17.1, 17.2 e 17.3 – redditi 2020, 2021 e 2022
- doc. 18 – nuova ordinanza di vendita 07.03.2023
- doc. 19 – giacenza media
- doc. 20 – Ord. Cassazione 27544/2019
- doc. 21 – Sentenza Cassazione 17834/2019
- doc. 22 – istanza sospensione proc. Es.
- doc. 23 - provv. di sospensione proc. esecutiva
- doc. 24 – esposto con risposta Banca d'Italia
- doc. 25 – rigetto immotivato richiesta rinegoziazione
- doc. 26 – avviso vendita revocata
- doc. 27 – CTU 9.11.18 proc. es. imm.
- doc. 28 – precedenti avvisi di vendita

Si allegano ulteriormente i seguenti documenti:

- doc. 29 – documenti trasmessi da S.p.A. (precisazione del credito, certificazione ex art. 50 tub, gazzetta ufficiale e doc. spese procedura esecutiva)
- doc. 30 – osservazioni al piano da parte di p.A.